

Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017

Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinato dallo stesso difensore - Configurabilità.

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017